

**REGOLAMENTO (CE) N. 609/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 marzo 2001**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai programmi operativi, ai fondi di esercizio e all'aiuto finanziario comunitario e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 411/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2200/96 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio, a certe condizioni ed entro certi limiti. A norma dell'articolo 13 è concesso un aiuto finanziario alle organizzazioni di produttori esistenti che necessitano di un periodo transitorio per poter ottenere il riconoscimento. L'articolo 16 stabilisce alcune regole applicabili ai programmi operativi e ai piani di azione che devono essere presentati dalle organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 13. È necessario adottare le modalità di applicazione delle suddette disposizioni.
- (2) Per favorire la concentrazione dell'offerta ed agevolare l'attuazione di alcune misure nell'ambito dei programmi operativi, è opportuno che le organizzazioni di produttori siano in grado di affidare in tutto o in parte l'attuazione delle azioni previste dai rispettivi programmi operativi ad un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori. Tuttavia, è necessario adottare opportune disposizioni intese ad evitare abusi o duplicazioni dei finanziamenti.
- (3) Per facilitare il funzionamento del presente regime, occorre definire chiaramente la produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, le condizioni di ammissibilità dei prodotti e la fase della commercializzazione nella quale si calcola il valore della produzione commercializzata. Per garantire la parità di trattamento di tutti i prodotti destinati alla trasformazione che possono beneficiare di uno dei regimi di aiuto previsti dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un

regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000, è opportuno aggiungere al valore della produzione commercializzata gli aiuti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96. Per ragioni di coerenza, i massimali dell'aiuto finanziario comunitario devono essere calcolati in base al valore della produzione commercializzata in un periodo di dodici mesi. Per garantire la flessibilità del sistema per gli operatori, è opportuno dare la facoltà agli Stati membri di scegliere tra due metodi di calcolo del suddetto periodo di dodici mesi. È altresì opportuno permettere altri metodi di calcolo della produzione commercializzata in caso di fluttuazioni annuali o di dati insufficienti. Per evitare abusi è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori di cambiare i periodi di riferimento nel corso di un programma.

- (4) Per garantire la corretta utilizzazione dei fondi comunitari è necessario stabilire le regole di gestione dei fondi di esercizio e quelle relative al contributo finanziario che i membri sono tenuti a versare a tale fondo. È opportuno precisare, in particolare, che il contributo finanziario dei membri delle organizzazioni di produttori si basa sulla produzione commercializzata utilizzata per calcolare l'aiuto finanziario della Comunità. Possono essere stabiliti contributi di entità diversa per tener conto del diverso livello di partecipazione ad un programma operativo da parte di gruppi diversi di membri, purché rimanga impregiudicata la natura collettiva dei programmi operativi.
- (5) Ai fini di una sana gestione, occorre stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi, in modo da permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità, nonché le misure e le attività che possono essere comprese o escluse dai programmi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.
- (6) È opportuno prevedere una procedura annuale di modificazione dei programmi operativi per l'anno successivo, per permettere di adeguarli a condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione. Inoltre, è opportuno dare la possibilità di modificare le misure nel corso dell'anno di esecuzione di un programma. Tutte le modifiche sono subordinate a determinati limiti e a determinate condizioni da definirsi dagli Stati membri e comprendenti la loro notifica obbligatoria alle autorità competenti per garantire che i programmi approvati siano coerenti con i loro obiettivi generali.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.